CAMERA DEI DEPUTATI N. 3010

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato BENZONI

Modifiche al codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, e altre disposizioni per la tutela dei consumatori dalle variazioni contrattuali unilaterali

Presentata l'8 luglio 2026

Onorevoli Colleghi ! – La presente proposta di legge intende rafforzare la tutela dei consumatori dalla pratica delle variazioni contrattuali unilaterali non adeguatamente motivate, vale a dire le modifiche che il professionista o il produttore impone ai contratti in corso d'esecuzione, senza che il consumatore possa effettivamente opporsi o sciogliere il rapporto contrattuale senza subire pregiudizio.

La normativa vigente prevede, all'articolo 33 del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, una presunzione di vessatorietà per le clausole che consentono al professionista o al produttore di modificare unilateralmente il contratto senza un giustificato motivo.

Tale presunzione, tuttavia, non è accompagnata da criteri oggettivi per la definizione del « giustificato motivo » né da meccanismi di controllo preventivo né da strumenti di tutela collettiva idonei a garantire un'effettiva protezione di massa dei consumatori.

La presente proposta di legge interviene su tre distinti aspetti concernenti: la definizione delle condizioni di legittimità delle variazioni, la tutela procedurale e le sanzioni.

In primo luogo si stabiliscono criteri economici oggettivi, fondati sulla « redditività del contratto », per determinare quando una variazione è giustificata; si vietano espressamente le variazioni che non trovino causa in situazioni esterne avverse che abbiano ridotto la redditività del contratto in misura superiore a un terzo, nonché quelle adottate da professionisti già dotati di adeguata redditività relativa o assoluta.

In secondo luogo, per le variazioni che interessano un numero di consumatori pari o superiore a cinquemila, definite « variazioni di tipo A », si introduce un meccanismo di notifica preventiva all'Autorità ga-

rante della concorrenza e del mercato (AGCM), con un periodo di sospensione e un potere di rigetto della variazione. Si attribuisce, altresì, ai consumatori il diritto di presentare reclami motivati, con effetti sospensivi automatici al raggiungimento della soglia di dieci reclami distinti per la medesima variazione.

In terzo luogo si prevedono sanzioni amministrative pecuniarie proporzionate alla redditività assoluta del professionista o del produttore, nonché la segnalazione obbligatoria alla procura della Repubblica nei casi di violazione dolosa.

La presente proposta di legge apporta inoltre alcune modifiche all'articolo 33 del citato codice di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206; in particolare:

si integra la lettera *m)* del comma 2, introducendo i commi aggiuntivi 2-*bis*, 2-*ter*, 2-*quater* e 2-*quinquies* recanti i criteri per la valutazione del giustificato motivo;

si sostituisce la lettera *o)* del comma 2, al fine di escludere che il diritto di recesso possa essere strumentalmente utilizzato dal professionista o dal produttore per rendere lecita una variazione altrimenti vietata;

si sostituiscono integralmente i commi 4 e 5, adeguandoli al mutato quadro normativo.

Nello specifico, la presente proposta di legge si compone di sette capi, suddivisi in ventitré articoli.

L'articolo 1 enuncia le finalità della proposta di legge, ossia realizzare un sistema più equo, efficiente e trasparente di tutela dei consumatori dalle variazioni contrattuali unilaterali, attraverso l'integrazione del citato codice e l'introduzione di disposizioni aggiuntive dirette a rendere effettiva tale tutela.

L'articolo 2 reca le definizioni rilevanti ai fini della proposta di legge, richiamando le nozioni di « professionista », « produttore » e « consumatore » già contenute nel citato codice e introducendo le definizioni autonome di « contratto », esteso agli accordi con rinnovo automatico e agli abbonamenti di qualsiasi durata, « termini iniziali » e « variazione contrattuale unilaterale », intesa come qualsiasi modifica non favorevole al consumatore introdotta unilateralmente nel corso dell'esecuzione del contratto.

L'articolo 3 delimita l'ambito di applicazione della proposta di legge alle variazioni di natura consumeristica, specificando che quelle incidenti su aspetti economici del contratto sono sempre da considerarsi tali. Le disposizioni operano in via integrativa rispetto alla normativa vigente.

L'articolo 4 definisce la « redditività del contratto » come differenza annuale tra i ricavi e i costi, diretti e indiretti, riferita all'intero portafoglio di contratti identici dell'ultimo esercizio disponibile, con esclusione dei costi non allocabili, delle partite straordinarie, delle voci finanziarie e delle imposte. Si tratta del parametro centrale su cui si fonda la valutazione di legittimità di ciascuna variazione.

L'articolo 5 definisce la « redditività relativa » come rapporto percentuale tra il reddito ante imposte e i ricavi totali dell'intera azienda riferito all'ultimo esercizio civilistico. In caso di appartenenza a un gruppo societario si considera il valore più elevato tra quello individuale e quello consolidato. Il superamento della soglia del 10 per cento di tale indicatore determina il divieto assoluto di variazione previsto dall'articolo 7.

L'articolo 6 definisce la « redditività assoluta » come reddito ante imposte dell'intera impresa su base annuale, con le stesse regole di consolidamento previste dall'articolo 5. Tale indicatore rileva sia come soglia per il divieto di variazione (100 milioni di euro) sia come base di computo delle sanzioni pecuniarie di cui al capo VI.

L'articolo 7 modifica il citato articolo 33 del codice. Nello specifico, si integra la lettera *m)* del comma 2 rinviando ai nuovi commi 2-*bis*, 2-*ter*, 2-*quater* e 2-*quinquies* per la definizione del giustificato motivo: il comma 2-*bis* stabilisce la condizione generale di legittimità delle variazioni, fondata sulla riduzione della redditività del contratto di oltre un terzo per cause esterne; il comma 2-*ter* elenca tassativamente i casi di divieto assoluto di variazione; il comma

2-*quater* disciplina le variazioni derivanti dall'inflazione; il comma 2-*quinquies* dispone la nullità delle variazioni vietate. Inoltre, si sostituisce la lettera *o)* del comma 2, vietando l'utilizzo del diritto di recesso del consumatore per sanare una variazione vietata. Infine, si sostituiscono i commi 4 e 5, rispettivamente, per i contratti di servizi finanziari e per quelli il cui corrispettivo sia parametrato a indici di mercato non controllati dal professionista o dal produttore.

L'articolo 8 distingue le « variazioni di tipo A », che producono effetti su un numero di consumatori pari o superiore a cinquemila, dalle « variazioni di tipo B », che interessano un numero inferiore di consumatori. Con riguardo alle variazioni di tipo A la tutela primaria spetta all'AGCM, con residuale accesso al giudice ordinario; per le variazioni di tipo B la tutela è rimessa esclusivamente al giudice ordinario.

L'articolo 9 istituisce presso l'AGCM un archivio informatico pubblico, accessibile mediante la rete *internet*, in cui devono essere registrate tutte le variazioni di tipo A. Le informazioni immesse dal professionista o dal produttore hanno valore di dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà. L'AGCM stabilisce con regolamento le specifiche tecniche e i contenuti minimi delle informazioni da inserire.

L'articolo 10 impone al professionista o al produttore di inserire nell'archivio le caratteristiche della variazione di tipo A almeno sessanta giorni prima che essa produca qualsiasi effetto nei confronti dei consumatori, ivi compresa la sua comunicazione agli stessi. Decorso tale termine senza che vi sia stato un intervento dell'AGCM, la variazione acquista efficacia.

L'articolo 11 disciplina i poteri istruttori e decisori dell'AGCM nel citato periodo di sessanta giorni. L'AGCM può adottare provvedimenti di qualsiasi tipo, con effetto sospensivo sul termine; alla conclusione del procedimento può approvare la variazione ovvero rigettarla con provvedimento motivato. Il rigetto ne determina la nullità e ne impedisce la comunicazione ai consumatori e la reiterazione in forma analoga senza una nuova procedura di notifica.

L'articolo 12 attribuisce a ciascun consumatore il diritto di presentare all'AGCM un reclamo motivato entro centottanta giorni dalla data di comunicazione della variazione di tipo A. A fronte di ogni reclamo l'AGCM può riattivare il procedimento di cui all'articolo 11, anche se già concluso, tenendone conto nel proprio giudizio.

L'articolo 13 introduce la sospensione automatica della variazione di tipo A qualora siano stati presentati almeno dieci reclami da parte di consumatori distinti. In tale ipotesi l'AGCM è tenuta ad avviare obbligatoriamente il procedimento di cui all'articolo 11, indipendentemente da precedenti valutazioni.

L'articolo 14 prevede l'accesso alla tutela giurisdizionale. Per le variazioni di tipo A il consumatore può adire il giudice ordinario al termine del procedimento amministrativo, mentre per quelle di tipo B il ricorso è diretto. In entrambi i casi il consumatore non può essere condannato alle spese legali del professionista o del produttore. Le sentenze favorevoli al consumatore sono immediatamente esecutive e non sospendibili in appello ai sensi dell'articolo 283 del codice di procedura civile.

L'articolo 15 prevede che i provvedimenti dell'AGCM e le sentenze del giudice ordinario, adottati su ricorso di uno o più consumatori, si applicano automaticamente a tutti i consumatori soggetti alla medesima variazione, senza necessità di azioni individuali ulteriori.

L'articolo 16 obbliga l'amministratore delegato o il soggetto con funzioni equivalenti a comunicare annualmente, entro il 31 dicembre e con riferimento all'anno solare successivo, ai dipendenti e ai collaboratori dell'impresa la politica aziendale adottata in materia di variazioni contrattuali unilaterali. La comunicazione è trasmessa all'AGCM su richiesta di quest'ultima.

L'articolo 17 vieta l'adozione di sistemi di incentivazione del personale che producono o possono produrre benefici per i destinatari a fronte di comportamenti in

contrasto con le finalità e il contenuto della proposta di legge.

L'articolo 18 prescrive al responsabile del controllo interno la redazione di una relazione annuale sulla condotta dell'impresa in materia di variazioni contrattuali unilaterali. La relazione è trasmessa all'organo di amministrazione e, per i soggetti che abbiano effettuato variazioni di tipo A, è altresì allegata alla documentazione di bilancio. L'obbligo si estende ai revisori contabili, ove presenti. L'AGCM può chiederne la trasmissione e può pubblicare uno schema uniforme per la redazione della relazione, il cui utilizzo è obbligatorio.

L'articolo 19 introduce una sanzione amministrativa pecuniaria, in misura compresa tra l'1 e il 5 per cento della redditività assoluta e comunque non superiore a 50 milioni di euro, nel caso in cui vengano rigettate tre o più variazioni di tipo A nel corso di un biennio. La sanzione è reiterata per ogni ulteriore variazione rigettata successiva alla sanzione iniziale.

L'articolo 20 attribuisce all'AGCM la facoltà di irrogare sanzioni amministrative pecuniarie discrezionali nei confronti del professionista o del produttore che si sia comportato con negligenza nell'osservanza di qualsiasi disposizione della proposta di legge, indipendentemente dal numero delle variazioni rigettate, fissando un tetto complessivo di 10 milioni di euro per anno.

L'articolo 21 obbliga l'AGCM a segnalare alla procura della Repubblica competente i casi in cui il professionista o il produttore abbia violato o tentato di violare intenzionalmente la legge, mediante informazioni false, meccanismi contrari agli interessi dei consumatori o variazioni prive dei presupposti di legge, ai fini del reato di frode di cui all'articolo 640 del codice penale. La segnalazione riguarda il rappresentante legale e chiunque abbia sottoscritto le comunicazioni relative alle variazioni.

L'articolo 22 dispone che, nei casi di cui agli articoli 19, 20 e 21, gli importi addebitati ai consumatori in ragione di una variazione illegittima debbano essere integralmente restituiti senza indugio. Il mancato rispetto di tale obbligo comporta la segnalazione obbligatoria alla procura della Repubblica per il reato di appropriazione indebita di cui all'articolo 646 del codice penale.

L'articolo 23 delega all'AGCM l'adozione dei regolamenti attuativi necessari per l'applicazione delle disposizioni concernenti l'archivio, la notifica preventiva e le relazioni di controllo interno, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della proposta di legge. Si chiarisce inoltre che, ove una variazione sia soggetta anche alla verifica di un'altra autorità di settore, tale verifica è limitata agli elementi del contratto di natura pubblicistica e non consumeristica.

PROPOSTA DI LEGGE

—

CAPO I

FINALITÀ, DEFINIZIONI E AMBITO DI APPLICAZIONE

Art. 1.

(Finalità)

1. La presente legge ha la finalità di realizzare un più equo, efficiente e trasparente sistema di tutela dei consumatori dalle variazioni contrattuali unilaterali, mediante la modifica del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, e l'introduzione di disposizioni dirette a rendere effettiva tale tutela.

Art. 2.

(Definizioni)

1. Ai fini della presente legge, si intende per:

a) « consumatore », « professionista » e « produttore »: i soggetti definiti, rispettivamente, dalle lettere *a)*, *b)* e *c)* del comma 1 dell'articolo 3 del codice di cui al decreto legislativo n. 206 del 2005;

b) « parti »: il professionista o il produttore e il consumatore;

c) « contratto »: qualsiasi accordo concluso tra un professionista o un produttore e un consumatore, i cui effetti, di natura economica o no, si protraggono nel tempo. Sono equiparati ai contratti di durata superiore a un anno i contratti di qualsiasi durata contenenti clausole di rinnovo automatico o tacito nonché quelli aventi ad oggetto abbonamenti di qualsiasi durata e rinnovabili. Non rientrano tra i contratti le singole transazioni;

d) « termini iniziali »: le caratteristiche economiche e no del contratto definite al momento della sua conclusione;

e) « variazione contrattuale unilaterale » o « variazione »: qualsiasi modifica dei termini iniziali non favorevole al consumatore introdotta unilateralmente dal professionista o dal produttore nel corso dell'esecuzione del contratto.

Art. 3.

(Ambito di applicazione)

1. La presente legge si applica alle variazioni di natura consumeristica, a integrazione della normativa vigente. Le variazioni che incidono su aspetti economici del contratto sono in ogni caso di natura consumeristica.

CAPO II

INDICATORI FINANZIARI

Art. 4.

(Redditività del contratto)

1. Ai fini della presente legge, per « redditività del contratto » si intende la differenza tra i ricavi generati e i costi, diretti e indiretti, sostenuti dal professionista o dal produttore in relazione al contratto. La redditività del contratto è calcolata su base annuale, riferita all'ultimo esercizio disponibile, e tiene conto della somma di tutti i contratti aventi identico contenuto conclusi nel medesimo anno solare. Il calcolo è effettuato a parità di princìpi contabili e, ove possibile, è riconciliato con i dati del bilancio di esercizio. Non sono compresi nei costi: i costi indiretti non allocabili, le partite straordinarie, le voci finanziarie nonché le imposte e le tasse.

Art. 5.

(Redditività relativa del professionista o del produttore)

1. Ai fini della presente legge, per « redditività relativa del professionista o del produttore » si intende il rapporto percentuale tra il reddito prima delle imposte e i ricavi totali del professionista o del produttore riferito

all'intera azienda, su base annuale, in relazione all'ultimo esercizio disponibile. Nel caso in cui il professionista o il produttore appartenga a un gruppo societario, si considera il valore più elevato tra quello della persona giuridica interessata e quello risultante dal bilancio consolidato di gruppo.

Art. 6.

(Redditività assoluta del professionista o del produttore)

1. Ai fini della presente legge, per « redditività assoluta del professionista o del produttore » si intende il reddito del professionista o del produttore prima delle imposte riferito all'intera azienda, su base annuale, in relazione all'ultimo esercizio disponibile. Nel caso in cui il professionista o il produttore appartenga a un gruppo societario, si considera il valore più elevato tra quello della persona giuridica interessata e quello risultante dal bilancio consolidato di gruppo.

CAPO III

MODIFICHE AL CODICE DEL CONSUMO, DI CUI AL DECRETO LEGISLATIVO 6 SETTEMBRE 2005, N. 206

Art. 7.

(Modifiche all'articolo 33 del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206)

1. All'articolo 33 del codice di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2:

1) alla lettera *m)* sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « ; le condizioni e i limiti per la valutazione sono stabiliti dai commi 2-*bis*, 2-*ter*, 2-*quater* e 2-*quinquies* »;

2) la lettera *o)* è sostituita dalla seguente:

« *o)* prevedere che il diritto di recesso del consumatore costituisce lo strumento attraverso il quale una variazione vietata diventa consentita; il consumatore può eser-

citare il diritto di recesso esclusivamente in presenza di una variazione consentita ai sensi del comma 2-*bis* »;

b) dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti:

« *2-bis*. Le variazioni contrattuali unilaterali di cui alla lettera *m)* del comma 2 sono consentite, in quanto sorrette da giustificato motivo, solo qualora siano dirette a ripristinare gli effetti dell'accordo contenuti nei termini iniziali, a fronte di situazioni esterne avverse che abbiano modificato significativamente a sfavore del professionista o del produttore gli effetti di detti termini. Sono considerati effetti significativamente sfavorevoli quelli che abbiano ridotto la redditività del contratto in misura superiore a un terzo. Le variazioni consentite, indipendentemente dalle cause specifiche che le determinano, sono motivate, ragionevoli e comunicate in modo chiaro ai consumatori, per iscritto e in non più di tremila caratteri; qualora la variazione incida su aspetti economici del contratto, tale indicazione è collocata nella comunicazione al consumatore in posizione prioritaria rispetto agli altri elementi. La facoltà di introdurre variazioni è chiaramente indicata nei termini iniziali del contratto, unitamente a un'illustrazione delle situazioni esterne che possono determinarle.

2-ter. Le variazioni contrattuali unilaterali di cui alla lettera *m)* del comma 2 sono vietate nei seguenti casi:

a) la riduzione della redditività del contratto, comunque determinata, è inferiore a un terzo;

b) la redditività del contratto non ha subìto riduzioni ovvero ha subìto un incremento;

c) le modifiche della redditività del contratto sono imputabili a situazioni interne al professionista o al produttore;

d) la redditività relativa del professionista o del produttore è pari o superiore al 10 per cento;

e) la redditività assoluta del professionista o del produttore è pari o superiore a 100 milioni di euro;

f) la durata totale del contratto è inferiore o pari a un anno;

g) la durata residua del contratto è inferiore o pari a un anno;

h) la facoltà di introdurre variazioni non era chiaramente indicata nei termini iniziali del contratto.

2-quater. Le variazioni determinate dall'inflazione sono consentite, purché la facoltà di introdurle sia chiaramente indicata nei termini iniziali del contratto e siano rispettate le condizioni stabilite dal presente articolo.

2-quinquies. Le variazioni vietate ai sensi del presente articolo sono nulle e prive di qualsiasi effetto, indipendentemente da qualsiasi azione o comportamento del professionista o del produttore ovvero del consumatore ».

c) il comma 4 è sostituito dal seguente:

« *4*. In deroga a quanto previsto dalla lettera *h)* del comma 2, nei contratti aventi ad oggetto la prestazione di servizi finanziari il professionista o il produttore può modificare, senza preavviso, il tasso di interesse originariamente convenuto, sempreché sussista un giustificato motivo ai sensi del comma 2-*bis*, dandone immediata comunicazione al consumatore, il quale ha diritto di recedere dal contratto. La facoltà di introdurre tali modifiche è chiaramente indicata nei termini iniziali del contratto, unitamente all'illustrazione sommaria delle situazioni esterne che possono determinarle »;

d) il comma 5 è sostituito dal seguente:

« *5*. I commi 2, lettere *h)*, *m)* e *n)*, e 2-*bis* non si applicano al valore assoluto del corrispettivo nei contratti continuativi aventi ad oggetto valori mobiliari, strumenti finanziari e altri prodotti o servizi il cui prezzo è espresso in una percentuale, ovvero con un altro meccanismo assimilabile di tipo non assoluto, collegata alle fluttuazioni di un corso o di un indice di borsa o di un tasso di mercato finanziario non controllato dal professionista o dal produttore. Tale eccezione non si applica qualora il professionista o il

produttore modifichi unilateralmente detta percentuale o detto meccanismo assimilabile ».

CAPO IV

TUTELA DEL CONSUMATORE

Art. 8.

(Classificazione delle variazioni)

1. Ai fini della presente legge:

a) le variazioni contrattuali che producono effetti su un numero di consumatori pari o superiore a cinquemila sono denominate « variazioni di tipo A »;

b) le variazioni contrattuali che producono effetti su un numero di consumatori inferiore a cinquemila sono denominate « variazioni di tipo B ».

2. Per le variazioni di tipo A, la tutela pubblica degli interessi dei consumatori è esercitata, in via primaria, dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato (AGCM) e, in via residuale, dal giudice ordinario.

3. Per le variazioni di tipo B, la tutela pubblica degli interessi dei consumatori è esercitata dal giudice ordinario.

Art. 9.

(Archivio delle variazioni di tipo A)

1. L'AGCM istituisce e gestisce un archivio informatico pubblico, di seguito denominato « archivio », nel quale sono registrate tutte le variazioni di tipo A.

2. I dati e le informazioni contenuti nell'archivio sono pubblici, accessibili mediante pubblicazione nel sito *internet* istituzionale dell'AGCM e presentati in modo da essere facilmente consultabili e comprensibili dai consumatori.

3. Le informazioni inserite dal professionista o dal produttore nell'archivio costituiscono dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà ai sensi del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministra-

tiva, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.

4. L'AGCM stabilisce, con proprio regolamento, le specifiche tecniche e i contenuti minimi delle informazioni da inserire nell'archivio.

Art. 10.

(Notifica preventiva delle variazioni di tipo A)

1. Almeno sessanta giorni prima che una variazione di tipo A produca qualsiasi effetto nei confronti dei consumatori, ivi compresa la sua comunicazione ai consumatori stessi, il professionista o il produttore inserisce nell'archivio di cui all'articolo 9 le caratteristiche della variazione medesima, indicando, in particolare:

a) i benefici economici totali attesi nei successivi dodici mesi e trentasei mesi, calcolati secondo gli indicatori di cui agli articoli 4, 5 e 6;

b) le ragioni dettagliate per le quali il professionista o il produttore ritiene la variazione consentita ai sensi dei commi da 2-*bis* a 2-*quinquies* dell'articolo 33 del codice di cui al decreto legislativo n. 206 del 2005, introdotti dall'articolo 7 della presente legge.

2. La variazione di tipo A produce i propri effetti decorsi sessanta giorni dalla data di inserimento nell'archivio, ove l'AGCM non abbia adottato alcun provvedimento ai sensi dell'articolo 11.

Art. 11.

(Procedimento dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato per le variazioni di tipo A)

1. Nelle more del termine di cui all'articolo 10, comma 1, l'AGCM può attivare un procedimento per l'accoglimento o il rigetto della variazione di tipo A, anche previa richiesta di informazioni aggiuntive o di modifica della variazione stessa. La richiesta di cui al primo periodo, ove presentata, so-

spende il decorso del termine di cui all'articolo 10, comma 2.

2. A seguito della risposta del professionista o del produttore, l'AGCM può, con proprio provvedimento:

a) approvare la variazione di tipo A prima della scadenza del termine di cui all'articolo 10, comma 2;

b) rigettare la variazione di tipo A, fornendone la motivazione.

3. Il provvedimento di rigetto rende la variazione nulla e il professionista o il produttore non può comunicarla ai consumatori, né reiterarla. Qualora il professionista o il produttore intenda sottoporre una variazione analoga a quella rigettata, deve inserire nell'archivio di cui all'articolo 9 una nuova e distinta variazione di tipo A.

Art. 12.

(Reclami dei consumatori)

1. Entro centottanta giorni dalla data della comunicazione della variazione di tipo A ai consumatori, ciascun consumatore può presentare all'AGCM un reclamo motivato.

2. Per ciascun reclamo ricevuto, l'AGCM può attivare il procedimento di cui all'articolo 11, anche se già condotto in precedenza ai sensi del medesimo articolo, tenendone conto nel proprio giudizio.

Art. 13.

(Sospensione per pluralità di reclami)

1. Qualora per la medesima variazione di tipo A siano stati presentati almeno dieci reclami da parte di singoli consumatori distinti la variazione stessa è obbligatoriamente sospesa.

2. Nei casi di cui al primo periodo, l'AGCM è tenuta ad attivare il procedimento di cui all'articolo 11, anche se già condotto in precedenza ai sensi del medesimo articolo, tenendo conto nel proprio giudizio.

Art. 14.

(Ricorso al giudice ordinario)

1. Per le variazioni di tipo A, il consumatore ha il diritto di adire il giudice ordinario solo alla conclusione del procedimento di cui all'articolo 11, indipendentemente dalla presentazione di un reclamo.

2. Per le variazioni di tipo B, il consumatore ha il diritto di adire direttamente il giudice ordinario.

3. Nei casi di cui ai commi 1 e 2, il consumatore non è mai condannato al rimborso delle spese legali del professionista o del produttore.

4. Qualora il giudice ordinario emetta una sentenza a favore del consumatore, comprensiva dell'eventuale ordine di restituzione di somme già corrisposte, la sentenza è immediatamente esecutiva e il professionista o il produttore non può richiederne al giudice d'appello la sospensione di cui all'articolo 283 del codice di procedura civile.

Art. 15.

(Efficacia erga omnes *dei provvedimenti)*

1. I provvedimenti dell'AGCM e le sentenze del giudice ordinario aventi ad oggetto una variazione contrattuale di tipo A o di tipo B, adottati su ricorso di uno o più consumatori, hanno efficacia nei confronti di tutti i consumatori, parti del medesimo contratto, ai quali tale variazione si applica.

CAPO V

OBBLIGHI DI ORGANIZZAZIONE E DI TRASPARENZA DEL PROFESSIONISTA 0 DEL PRODUTTORE

Art. 16.

(Comunicazione della politica aziendale sulle variazioni)

1. L'organo di amministrazione del professionista o del produttore comunica annualmente al personale e ai collaboratori dell'impresa, con particolare riferimento a coloro che svolgono attività inerenti alla materia disciplinata dalla presente legge, la

politica aziendale adottata in materia di variazioni contrattuali unilaterali.

2. La comunicazione è effettuata entro il 31 dicembre di ciascun anno, con riferimento all'anno successivo.

3. Su richiesta dell'AGCM, la comunicazione è trasmessa alla stessa entro il termine indicato nella richiesta.

Art. 17.

(Divieto di sistemi di incentivazione del personale in contrasto con la legge e le sue finalità)

1. Sono vietati i sistemi di incentivazione del personale del professionista o del produttore che producono o possono produrre benefici per i destinatari a fronte di azioni o comportamenti in contrasto con le finalità e le disposizioni della presente legge.

Art. 18.

(Relazione annuale sulla condotta dell'impresa)

1. Il responsabile del controllo interno del professionista o del produttore predispone una relazione annuale sulla condotta dell'impresa in materia di variazioni contrattuali unilaterali.

2. La relazione è trasmessa all'organo di amministrazione ed è discussa nella prima riunione utile successiva alla sua trasmissione.

3. Per i professionisti o i produttori che abbiano effettuato variazioni di tipo A, la relazione è allegata alla documentazione del bilancio di esercizio annuale.

4. Qualora il professionista o il produttore si avvalga di revisori contabili, gli stessi predispongono un'ulteriore relazione avente i medesimi requisiti di pubblicità interna ed esterna di cui ai commi 2 e 3.

5. Le relazioni di cui ai commi 1 e 4 sono predisposte entro centottanta giorni dalla data di chiusura dell'esercizio contabile.

6. L'AGCM può chiedere la trasmissione delle relazioni di cui ai commi 1 e 4.

7. L'AGCM può predisporre uno schema per la redazione delle relazioni di cui ai

commi 1 e 4, il cui utilizzo è obbligatorio per il professionista o il produttore.

CAPO VI

SANZIONI

Art. 19.

(Sanzione per variazioni di tipo A illegittime)

1. Qualora l'AGCM adotti provvedimenti di rigetto di tre o più variazioni contrattuali di tipo A nell'arco di due anni, al professionista o al produttore è applicata una sanzione amministrativa pecuniaria nella misura tra l'1 e il 5 per cento della redditività assoluta, comunque non superiore a 50 milioni di euro.

2. La sanzione di cui al comma 1 si applica inoltre ai medesimi soggetti per ogni ulteriore variazione di tipo A rigettata dopo l'irrogazione della sanzione iniziale.

Art. 20.

(Sanzione per comportamento negligente)

1. Indipendentemente dal numero di variazioni di tipo A rigettate, l'AGCM può irrogare una o più sanzioni amministrative pecuniarie nei confronti del professionista o del produttore qualora ritenga che quest'ultimo abbia tenuto un comportamento negligente nell'osservanza delle disposizioni della presente legge.

2. L'ammontare complessivo delle sanzioni irrogate ai sensi del comma 1 non può essere superiore a 10 milioni di euro per anno.

Art. 21.

(Segnalazione all'autorità giudiziaria)

1. Qualora l'AGCM ritenga che il professionista o il produttore abbia violato o tentato di violare intenzionalmente le disposizioni della presente legge, in particolare mediante la fornitura all'AGCM o ai consumatori di informazioni imprecise o false, la costruzione di meccanismi manifestamente contrari all'interesse dei consumatori ov-

vero l'introduzione di variazioni contrattuali unilaterali prive dei requisiti previsti dalla legge, l'AGCM segnala tale condotta alla procura della Repubblica competente per il reato di frode ai sensi dell'articolo 640 del codice penale.

2. La segnalazione è effettuata nei confronti del rappresentante legale del professionista o del produttore e di chiunque abbia sottoscritto comunicazioni ai consumatori aventi ad oggetto le variazioni contrattuali unilaterali.

Art. 22.

(Restituzione delle somme addebitate)

1. Nei casi di cui agli articoli 19, 20 e 21, qualora siano state addebitate ai consumatori somme in ragione di una variazione illegittima, esse sono integralmente restituite senza indugio.

2. In caso di mancato rispetto dell'obbligo di restituzione di cui al comma 1 l'AGCM effettua una segnalazione alla procura della Repubblica competente per il reato di appropriazione indebita ai sensi dell'articolo 646 del codice penale.

CAPO VII

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 23.

(Disposizioni di attuazione)

1. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'AGCM adotta, con proprio regolamento, le disposizioni necessarie per l'attuazione degli articoli 9, 10 e 18.

2. Qualora una variazione contrattuale unilaterale sia soggetta altresì all'autorizzazione o al controllo di un'autorità amministrativa indipendente diversa dall'AGCM, l'autorizzazione o il controllo medesimi si intendono riferiti unicamente agli elementi del contratto di natura pubblicistica e non consumeristica.